



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni a statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica da Covid-19.

Repertorio atti n. 114 / CSR del 20 luglio 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta straordinaria del 20 luglio 2020:

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale stabilisce che Governo, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il successivo comma 2, per cui gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale dispone che, al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni ed alle Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che il comma 2 del medesimo articolo prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, al comma 3, si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regione e Province autonome;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 11529 del 17 luglio 2020, ha trasmesso lo schema di accordo tra il Governo e le Regioni a statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica da Covid-19;

CONSIDERATO che detto documento, con nota n. 0011871 del 20 luglio 2020, è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome ai fini della sua formalizzazione in sede di Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo in esame, evidenziando le seguenti questioni: che si pervenga quanto prima alla chiusura dei tavoli di confronto con il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 relativi al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni in fase emergenziale; che il Governo convochi il tavolo sul debito delle Regioni; che il Governo adotti il provvedimento concernente il recupero fiscale IVA con riferimento al ruolo delle Regioni; che il Governo proceda ad individuare una soluzione al fondo di anticipazione liquidità al fine dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE L'ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni a statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica da Covid-19, trasmesso, con nota n. 11529 del 17 luglio 2020, dal Ministero dell'economia e delle finanze che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Il Presidente
On. Francesco Boccia



ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA GOVERNO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI PER L'ANNO 2020 IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ISTITUZIONALI IN CONSEGUENZA DELLA PERDITA DI ENTRATE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.

VISTI:

- l'articolo 119 della Costituzione che prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio e che pertanto gli enti territoriali non possono finanziare spesa corrente con debito;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare gli articoli 9 e 10 riguardanti rispettivamente l'obbligo del rispetto dell'equilibrio dei bilanci e i limiti del ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, non potendo fare deficit;


VISTO l'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che, al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, prevede, al comma 1, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno, da ripartire in considerazione dei criteri e delle modalità individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutate dal Tavolo di cui al comma 2 e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese;

VISTO il comma 2 dello stesso articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020 che dispone l'istituzione di un tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 giugno 2020 di istituzione del Tavolo tecnico di cui al ripetuto articolo 111 del decreto legge n. 34/2020;

CONSIDERATE le prime valutazioni del Tavolo tecnico istituito ai sensi dell'art.111 del decreto legge n. 34/2020, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni a statuto ordinario rispetto ai fabbisogni di spesa;

CONSIDERATA la richiesta del 7 maggio 2020 n. 3609/C2FIN/C13PC/C7SAN del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preventiva all'emanazione del decreto-legge n.



34/2020, di costituire 2 fondi separati rispettivamente per le Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a statuto speciale e Province autonome, stante le diverse peculiarità giuridiche, e di suddividere lo stanziamento destinandone 1/3 alle prime e 2/3 alle seconde;

VISTA pertanto la necessità di prevedere due accordi separati tra Governo e Regioni a statuto ordinario e tra Governo e Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19;

PRESO ATTO che il fondo previsto all'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020 ha uno stanziamento insufficiente rispetto alle prime stime della perdita di entrate, al netto delle maggiori/minori spese e degli specifici ristori, delle Regioni e delle province autonome;

RITENUTO che il Tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 111 debba proseguire i lavori nel corso dell'esercizio 2020-2021 per monitorare gli eventuali ulteriori scostamenti in più o in meno fra le stime delle minori entrate e i gettiti effettivi di entrata, tenendo conto delle minori/maggiori spese e per aggiornare le stime anche sulla base della nota di aggiornamento al DEF 2020, al fine di assicurare gli equilibri dei bilanci delle regioni e di garantire il recupero in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato;

GOVERNO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO CONCORDANO:

- 1) di procedere al riparto del fondo di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nella proporzione di 1/3 per le Regioni a statuto ordinario e 2/3 per le Autonomie speciali;
- 2) di ripartire entro il 24 luglio 2020, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota assegnata alle Regioni a statuto ordinario, già disponibile in base all'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020 secondo la seguente tabella:



Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c.134, L.145/2018	riparto della quota delle RSO del fondo di compensazione per le minori entrate previsto all'articolo 111 del DL 34/2020
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74
Basilicata	2,50%	12.492.894,74
Calabria	4,46%	22.302.894,74
Campania	10,54%	52.699.210,53
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74
Lazio	11,70%	58.516.578,95
Liguria	3,10%	15.503.947,37
Lombardia	17,48%	87.412.631,58
Mar che	3,48%	17.411.842,11
Molise	0,96%	4.786.052,63
Piemonte	8,23%	41.136.052,63
Puglia	8,15%	40.763.421,05
Toscana	7,82%	39.086.578,95
Umbria	1,96%	9.810.263,16
Veneto	7,95%	39.731.842,11
TOTALE	100,00%	500.000.000,00


3) di stimare la perdita di entrate, al netto delle minori/maggiori spese e dei ristori, per le Regioni a statuto ordinario per l'importo complessivo di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2020, secondo la seguente tabella:

Totale riduzione entrate tributarie ordinarie SIOPE 2019	Ristoro IRAP (art. 24, comma 4, DL 34/2020)	Totale variazioni spese (maggiori e minori spese)	Totale riduzione entrate tributarie da lotta all'evasione FONTE SIOPE 2019	Totale riduzione entrate tributarie al netto dei ristori e delle minori spese
- 994.910.962	228.200.000	17.492.964	- 950.751.551	- 1.699.969.548

4) di prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, subordinatamente al rinvenimento della preventiva copertura finanziaria, l'integrazione del fondo per le Regioni a statuto ordinario di 1.200 milioni di euro al fine di garantire gli equilibri di bilancio, così da non prevedere misure restrittive della spesa in senso pro ciclico, con il seguente riparto:

REGIONE	Percentuale di accesso delle Regioni a statuto ordinario	Riparto dell'integrazione del fondo delle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	3,16 -	37.950.947
Basilicata	2,50 -	29.982.947
Calabria	4,46 -	53.526.947
Campania	10,54 -	126.478.105
Emilia Romagna	8,51 -	102.078.947
Lazio	11,70 -	140.439.789
Liguria	3,10 -	37.209.474
Lombardia	17,48 -	209.790.316
Marche	3,48 -	41.788.421
Molise	0,96 -	11.486.526
Piemonte	8,23 -	98.726.526
Puglia	8,15 -	97.832.211
Toscana	7,82 -	93.807.789
Umbria	1,96 -	23.544.632
Veneto	7,95 -	95.356.421
Totale	100,00 -	1.200.000.000

- 5) di contabilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali (alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri"), al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie;
- 6) Con riferimento al ristoro alle Regioni nell'anno 2020 delle minori entrate tributarie da lotta all'evasione fiscale (950.751.551 euro), che le stesse siano riacquisite al bilancio dello Stato negli anni successivi nel momento in cui verranno progressivamente recuperate attraverso la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della ripresa dell'attività della Agenzia stessa e da parte di ciascuna regione. Il recupero a favore del bilancio dello stato a carico di ciascuna regione è effettuato tenendo comunque conto degli esiti del monitoraggio del tavolo tecnico di cui all'art. 111 del DL 34/2020 relativo all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione da parte dell'agenzia delle entrate e da parte di ciascuna regione, previa intesa in conferenza Stato-Regioni. Ai fini della riacquisizione al bilancio dello Stato si considerano somme progressivamente recuperate i maggiori incassi da lotta all'evasione effettuati in ciascuno anno rispetto alla media degli stessi riscossi negli anni 2017-2019 con riferimento all'Irap, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica, come risultanti dai rendiconti delle rispettive Regioni. In ogni caso, è assicurata la riacquisizione al bilancio dello Stato di 50 mln annui fino a concorrenza dell'importo di 950.751.551 euro, a carico delle regioni; il relativo riparto tra le regioni è effettuato in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 giugno 2021. L'acquisizione al bilancio dello Stato è effettuata entro il 30



giugno di ciascun anno, a seguito della quantificazione dei recuperi effettuati nell'anno precedente per ciascuna Regione da parte dell'Agenzia delle entrate.

- 7) di regolare in futuro i reciproci rapporti finanziari, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese e dei ristori, in favore delle regioni o in modo di garantire il recupero delle risorse in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato, sulla base di apposita Intesa in Conferenza Stato – Regioni;
- 8) di prevedere che nell'esercizio successivo a quello del ristoro, sulla base di apposita Intesa definita in Conferenza Stato – Regioni, si proceda al conguaglio, a favore di ciascuna regione o dello Stato, degli importi, sulla base dei dati effettivi di minore o maggiore entrata risultanti dai rispettivi rendiconti;
- 9) di prevedere, in caso di mancata Intesa di cui ai punti 7 e 8, l'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- 10) di aggiungere, con specifica modifica legislativa, al comma 3 dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, dopo le parole "può attivare" le parole "previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2".

